



COMUNE DI BUONVICINO
(Provincia di Cosenza)

**CAPITOLATO APPALTO – SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA
DELL’INFANZIA –
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
CON SCUOLABUS COMUNALI**

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo-materna. Il servizio ha lo scopo di trasportare presso i plessi scolastici seguenti gli alunni: Scuola Media Statale e la Scuola Elementare site in c/da Vizioso, Scuola Materna sita in c/da Palazza e scuola secondaria sita in Via Manzoni n. 7. Il servizio è reso per quattro scuolabus. Inoltre per ogni anno scolastico si dovranno garantire un numero di gite di servizio per ogni scuolabus (per i quali è stato stabilito un budget chilometrico di 1000 km), nei comuni limitrofi che la scuola chiederà. Tale onere è comprensivo nel prezzo a base di gara.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccetto i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno come disciplinato all'art. 16. Trattandosi di "*servizio pubblico essenziale*" ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 "*Norme del diritto di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" e ss.mm.ii., l'appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di mesi 18 per il periodo marzo 2024 – dicembre 2025, e la decorrenza della data di inizio del servizio trasporto alunni viene fissata alla data di apertura delle scuole per ogni anno e fino alla chiusura delle stesse.

Nel caso che l'aggiudicazione non avvenga entro la data del 01/03/2024 la durata sarà conseguentemente ridotta così come il prezzo offerto dall'aggiudicatario in proporzione all'effettiva durata del servizio.

Ai fini dell'avvio del servizio, basterà la comunicazione di aggiudicazione provvisoria che la Centrale unica di committenza comunicherà.

ART. 3

CANONE

Il canone che l'amministrazione verserà all'appaltatore concessionario è stabilito in € _____ (prezzo di aggiudicazione diviso __mensilità) per il periodo dal mese di settembre al mese di giugno di ogni anno scolastico, comprensivo d'IVA ed ogni altro onere, da versarsi in rate mensili posticipate. Tale canone è parametrato all'impiego di quattro scuolabus, l'eventuale minore impiego non per cause addebitabili al Comune, comporterà la riduzione pro quota del canone. Con tale corrispettivo il contraente concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi anche in pendenza dell'approvazione di nuove tariffe, essendo in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

Nel caso che l'aggiudicazione non avvenga entro la data del 01/01/2024 la durata sarà conseguentemente ridotta così come il prezzo offerto dall'aggiudicatario in proporzione all'effettiva durata del servizio.

ART. 4

REQUISITI

L'appalto è disciplinato dalla normativa contenuta nello schema approvato con determina n .284 Rg 496 del 29/12/2023 e dalle altre disposizioni previste dalla normativa vigente. I dipendenti della società che svolgeranno il servizio, in numero minimo di quattro dovranno essere in possesso di patente di guida cat. D più CAP. è la società dovrà essere munita di direttore tecnico.

ART. 5

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

La cooperativa concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme legislative regolamentari vigenti. Gli orari delle corse saranno predisposti e adottati dall'Amministrazione e trasmessi alla società cooperativa concessionaria, e comunque dovranno essere regolati sugli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche.

ART. 6

VARIAZIONE DEL TRAGITTO

Il Comune si riserva il diritto di variare ad inizio o durante l'anno scolastico la lunghezza dei percorsi (in eccesso e/o in difetto). Tali variazioni possono derivare dalla necessità di sopprimere alcune soste di raccolta, conseguentemente alla eccessiva diminuzione della richiesta da parte dell'utenza, od – al contrario – per lievi prolungamenti dei percorsi indicati nella parte tecnica del presente capitolato, ciò al fine di poter soddisfare le legittime esigenze delle famiglie richiedenti il servizio per i propri figli.

Durante il periodo di validità del contratto è possibile il verificarsi di variazioni di orari e di giorni di frequenza scolastica, legate essenzialmente alle varie sperimentazioni didattiche o per altre eventualità segnalate dalla Dirigenza Scolastica. In tali casi, la ditta si impegna a svolgere il proprio servizio in base alle necessità e variazioni proposte dal Comune, dalle singole realtà scolastiche, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.

ART. 7

SERVIZI OPZIONALI

Nel periodo di svolgimento del servizio, l'appaltatore è autorizzato ad effettuare il trasporto degli studenti per i viaggi di studio che verranno organizzati dalla Scuola nell'ambito della Provincia di Cosenza, o organizzati dallo stesso Comune. L'importo a km garantito all'appaltatore sarà quello stabilito in fase di gara d'appalto.

ART. 8

SCUOLABUS

Per tutta la durata del contratto l'amministrazione affida in comodato d'uso gratuito alla società concessionaria 4 scuolabus di proprietà dell'Ente, di seguito descritti:

- 1) Mod. Fiat Iveco targato DW 380 FG
- 2) Mod. Fiat Ducato targato CS 246 MM;
- 3) Mod. Fiat Ducato targato EN 804 KK;

4) Mod. Fiat Ducato targato DG 971 TS;

L'Amministrazione garantisce all'appaltatore circa l'idoneità degli automezzi preposti al servizio e garantisce, altresì l'effettuazione dei collaudi previsti dall'Ispettorato della motorizzazione civile. A carico dell'Ente sono poste le spese di assicurazione, tasse. A carico del contraente concessionario sono poste le spese di manutenzione ordinaria dei mezzi, i costi di esercizio (carburante, gomme, olio, ecc) e le spese di pulizia del mezzo. Al termine del contratto gli automezzi dovranno essere restituiti in buone condizioni d'uso. La ditta appaltatrice, partecipando dichiara di aver preso visione dei mezzi e di ritenersi idonei al servizio di che trattasi e di accettare il percorso all'interno delle 19 contrade che l'amministrazione comunicherà, in base agli utenti iscritti al servizio trasporto.

La ditta appaltante si impegna ad usare i mezzi in comodato esclusivamente per il servizio in oggetto, utilizzandoli con diligenza e restituendoli nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatte salve la normale usura. Qualora dal verbale di riconsegna si evidenziano che lo stato dei mezzi necessita di riparazioni che ai sensi del presente articolo erano a carico della Ditta, il Comune si riserva di sospendere il pagamento delle fatture residue fino all'adempimento delle riparazioni da effettuare nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si provvederà d'ufficio trattenendo i costi sostenuti dai pagamenti residui qualora capienti. Qualora il compenso dovuto non fosse sufficiente a coprire la penalità, si utilizzerà la cauzione definitiva, con l'obbligo dell'appaltatore, ove la stessa venisse utilizzata in tutto o in parte di ricostruirla nell'originale importo. Il Comune si riserva l'utilizzo dei mezzi per ulteriori attività rispetto a quelle indicate a proprie spese con riserva di utilizzare il personale della ditta aggiudicataria o altro diversamente disponibile.

L'appaltatore si impegna a vietare a tutti i suoi autisti di tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa di uscita dalla scuola e di salita dei bambini da trasportare. Ciò sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico.

ART. 9

ISPEZIONI

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie. La cooperativa concessionaria accetta di sottostare a tutte le ispezioni ed i controlli dell'Ispettorato della motorizzazione civile e di adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte. La società concessionaria si obbliga di ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda gli esami degli automezzi. La società concessionaria è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare la cooperativa è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia. A tal proposito sarà titolo di preferenza le eventuali attestazioni di buon servizio reso presso altre pubbliche amministrazioni.

ART. 10

INTERRUZIONI – INCIDENTI

La cooperativa concessionaria si impegna ad osservare gli orari e percorsi e ad effettuare il numero di corse stabilite. Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni di servizio, dovrà darsene notizia al Comune entro 24 ore. La società ripristinerà orari e percorsi non appena le cause che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno. Indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali da esse vincolanti, la cooperativa dovrà dare notizia al Comune, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificano danni.

ART. 11

INFORTUNI E DANNI

La cooperativa concessionaria risponderà dei danni alle persone, alle cose ed agli scuolabus, qualora non ne rispondessero le società assicuratrici o i danni fossero imputabili a negligenza del conducente dello scuolabus.

ART. 12

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità.

Il personale addetto all'espletamento del servizio dovrà inoltre:

- tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- non lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);
- non fumare sull'automezzo;
- porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose;
- accertarsi giornalmente e prima che l'automezzo venga utilizzato, dello stato di efficienza dell'automezzo stesso

L'amministrazione potrà pretendere le sostituzioni di coloro che non osserveranno siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole.

La sostituzione dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla risoluzione del contratto.

Salvi provvedimenti stabiliti dalla legge, i dipendenti sorpresi in stato di ubriachezza in servizio, dovranno essere una prima volta sospesi dal servizio per sei mesi, e, in caso di recidiva, licenziati in tronco. La stessa norma si applica per il personale sorpreso in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di stupefacenti.

L'appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

In ogni caso il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

Pertanto, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a totale carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune, o in solido con il Comune, quale Ente appaltante, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

ART. 13

VIGILANZA E CONTROLLI

Il Sindaco o il responsabile del 1° settore delegato in materia effettueranno la vigilanza e il controllo sul servizio mediante la polizia Municipale. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dagli agenti municipali e comunicata al concessionario. Entro due giorni dalla data della notifica il concessionario potrà presentare le sue deduzioni. E' fatto divieto di trasporto a persone e cose diverse da alunni della scuola dell'obbligo.

ART. 14

CONTROVERSIE CON GLI UTENTI

Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti e concessionari sarà definita al giudizio del Sindaco, o suo delegato, la decisione del quale sarà accettata dall'impresa con rinuncia al ricorso dell'autorità giudiziaria nel caso che, il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato utente.

ART. 15

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La cooperativa concessionaria sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio, che viene svolto con l'impiego dei capitali e dei mezzi ed a completo rischio della concessionaria stessa. Per le infrazioni, di lieve entità, quali ritardi negli orari, i sovraccarichi e l'imperfetta manutenzione delle macchine, le variazioni di percorso non autorizzate ed altre simili infrazioni, salvo che il fatto non costituisca reato, è stabilita una penalità da € 200,00 a € 500,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti per iscritto a firma del Responsabile del I settore e/o del Sindaco. In caso di più gravi infrazioni, quali l'arbitraria interruzione del servizio, il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere comunicazioni, l'inosservanza anche di una sola norma dei contratti collettivi di lavoro in favore dell'eventuale dipendente personale, ove non si ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure, da deliberarsi di volta in volta dalla giunta Municipale.

ART.16

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI AUTISTI

Al fine di migliorare e rendere sicuro il servizio, il personale impegnato in tali mansioni deve osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:

- L'automezzo giunge nel punto di raccolta in orario;
- L'automezzo effettua la fermata quanto più possibile vicino al lato destro del ciglio della strada. Nel periodo di salita e/o discesa dell'utenza aziona e tiene funzionante il comando luci di emergenza e tiene fermo l'automezzo mediante l'azionamento del freno di stazionamento;
- Percorre la strada seguendo sempre lo stesso percorso al fine di essere facilmente rintracciabile e raggiungibile;
- Provvede alla corretta manutenzione degli automezzi con particolare riferimento a scarichi di gas da combustione al fine di evitare infiltrazioni all'interno dell'automezzo medesimo, dannose per la salute dell'utenza ed all'igiene dell'ambiente, al fine di evitare situazioni di contagio in considerazione dell'età dell'utenza. Dovranno essere inoltre garantiti pulizia e decoro degli automezzi.

ART.17

CLAUSOLA SOCIALE

Ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Pertanto qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante si obbliga a garantire

prioritariamente la continuità dei rapporti di lavoro in essere secondo quanto previsto dal CCNL.

ART.18
RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI
RISCHI (D.LVO 81/2008).

È fatto obbligo alla I.A., al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro Decreto legislativo, n° 81 del 09/04/2008, G.U. 30/04/2008";

La I.A. deve, almeno una settimana prima dell'inizio del servizio, comunicare all'Ufficio Pubblica Istruzione il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, del Medico del Lavoro e del rappresentate della Sicurezza dei lavoratori.

ART.19
OBBLIGHI D.LGS 196/2003

La ditta è tenuta all'osservanza del D.Lgs 20.6.2003 n.196, indicando specificamente il responsabile della privacy. L'impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali dell'utente messi a disposizione dell'Amministrazione ovvero raccolti direttamente, per la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione dell'Ente, e secondo le modalità di legge.

ART. 20
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare il servizio, salvo eccezionalmente per brevi periodi o breve consenso scritto dall'amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

ART.21
DEPOSITI CAUZIONALI

Garanzia provvisoria: l'Operatore economico concorrente non dovrà produrre, in sede di offerta, cauzione provvisoria.

Garanzia definitiva: a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 117, c. 1, del Codice.

Tale cauzione è presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Ditta, per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, per il pagamento di ogni addebito a carico della stessa in conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione e risoluzione.

La fidejussione bancaria od assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. su semplice richiesta scritta della committente.

La cauzione sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata a meno che su di essa eventualmente la Stazione appaltante operi prelevamenti per atti connessi con l'esecuzione del contratto.

Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di gg. 15 dalla lettera di comunicazione a riguardo della stazione appaltante, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto.

La cauzione sarà svincolata alla fine dell'appalto, previa richiesta dell'Appaltatore, e comunque non prima della regolazione di ogni dare-avere.

Si applicano le disposizioni di cui all'art 117 comma 2 del Codice.

ART.22

RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore deve garantire il rispetto delle normative di settore inerenti l'attività oggetto del presente appalto e adottare, nel corso della sua esecuzione, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari e atti a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale e di terzi in genere, compresi gli utenti del servizio, la Stazione Appaltante ed il suo personale, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore sarà responsabile, ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente appalto.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o incidenti - anche in itinere - che dovesse accadere agli utenti durante l'esecuzione del servizio.

L'Ente Delegato è inoltre esonerato da ogni responsabilità a riguardo, convenendosi che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

All'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento l'Appaltatore assumerà pertanto l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune appaltante, in conseguenza di fatti imputabili all'appaltatore stesso e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi affidati.

Al fine di garantire una maggior tutela del Comune e dei terzi/utenti del servizio, l'Appaltatore dovrà consegnare al Comune, **prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio**, una polizza assicurativa RCT/RCO stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, nella quale deve essere esplicitamente indicato che la stazione appaltante debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

Descrizione del rischio: attività oggetto dell'appalto di **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 (Periodo gennaio 2024 – giugno 2026)**.

ART.23

PENALI

In caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di €100,00 ad un massimo di €500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà in casi particolari all'applicazione delle seguenti penali:

€100,00 per anticipi superiori ai 20 minuti sull'entrata a scuola;

€100,00 per ritardi sull'entrata a scuola superiori a 10 minuti;

€100,00 per un tempo di attesa degli studenti, all'uscita da scuola, superiore ai 10 minuti

€250,00 per mancato rispetto del percorso e dei punti di fermata concordati con il Comune;

€250,00 per ogni gita/visita non assicurata con insufficiente motivazione;

€250,00 comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista

€500,00 per interruzione del servizio

€500,00 per mancata vigilanza al momento dell'affidamento da parte del personale della scuola e/o dei genitori;

€500,00 per altre irregolarità riscontrate in rapporto al personale (comprese le inosservanze delle norme sui CCNNLL) o sui veicoli (es.: veicolo con documentazione scaduta ed irregolare, veicolo in cattive condizioni meccaniche, di carrozzeria o di pulizia).

€500,00 mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo

rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo di personale non autorizzato, la revisione periodica dei mezzi, gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada ecc.);

ART.24

RILIEVI E PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

I rilievi inerenti le non conformità al servizio sono contestati tempestivamente alla I.A., per via telefonica e confermati per iscritto entro i due giorni successivi.

In caso di inottemperanza alla richiesta, ovvero nei casi in cui il Comune riscontri successivamente la violazione degli obblighi, il Comune comunicherà alla I.A, per iscritto e nel termine di 48 ore dall'accertamento da parte della struttura organizzativa preposta, le contestazioni degli organi di controllo. Se entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la I.A non fornisce motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, o l'I.A. stessa non provveda entro detto termine, il Comune applicherà le penali previste dal presente Capitolato.

ART. 25

CONTROVERSIE

Ogni questione che dovesse insorgere tra Comune e la cooperativa concessionaria, relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, verrà deferita a tre arbitri da scegliere di comune accordo subito dopo la stipulazione del contratto, i quali decideranno senza formalità di giudizio. In caso di assenza, di impedimento, di astensione di arbitri oppure di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio arbitrale all'insorgere della controversia sarà nominata una nuova terna di arbitri, uno da parte dell'Amministrazione, uno da parte dell'impresa e uno da parte del pretore competente del territorio. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano espressamente al ricorso in appello. Per l'arbitro valgono le norme del codice di procedura civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà richiesto l'arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

ART. 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art.1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 c.c. e senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni, le seguenti ipotesi:

- 1) abbandono del servizio salvo che ciò non sia stato determinato per cause di forza maggiore;
- 2) abituale contegno scorretto verso il pubblico sia da parte della aggiudicataria che del personale da esso dipendente;
- 3) messa in liquidazione dell'attività della appaltatrice;
- 4) cessione di attività della ditta aggiudicataria e violazione del divieto di subappalto;
- 5) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art.1453 c.c.
- 6) Inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente capitolato.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

E' comunque facoltà dell'amministrazione dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata

con R.R.

L'amministrazione comunale avrà diritto di rescindere dal contratto, oltre per cause imputabili all'appaltatore, anche per causa di forza maggiore, compresa la sopravvenuta indisponibilità finanziaria.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 27

SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

La Ditta appaltatrice si impegna ad assicurare il servizio per l'intera durata.

A) Sono a carico della Ditta tutte le spese relative a:

- Pulizia e lavaggio periodico degli scuolabus (almeno una volta al mese);

La Ditta, inoltre, dovrà osservare tutte le prescrizioni necessarie che permettano di avere sempre gli automezzi in perfetta efficienza, ed in particolare dovrà: Sanificare ed igienizzare i mezzi come da disposizioni in materia di Covid19;

1. Osservare scrupolosamente le norme d'uso e manutenzione descritte nell'apposito opuscolo fornito dalla casa costruttrice dell'automezzo stesso;

2. Curare la custodia e la conservazione del mezzo ed eventuali accessori;

3. Curare la pulizia del veicolo giornalmente;

4. Provvedere alla igienizzazione dei veicoli durante l'espletamento del servizio;

5. Non trasportare persone diverse dagli alunni che saranno muniti di apposito abbonamento, previo accertamento di validità dello stesso;

6. Accertarsi giornalmente e prima che l'automezzo venga utilizzato, dello stato di efficienza dell'automezzo stesso, sia prima dell'uscita che al rientro a fine servizio;

7. Controllare e comunicare settimanalmente gli alunni che usufruiscono del servizio e non trasportare alunni non in regola con l'abbonamento;

8. Oltre a tutti gli oneri derivanti da un eventuale uso dei mezzi comunali di cui al precedente art.4.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, comunque provocati, nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore di esso appaltatore da parte di Società assicuratrici.

Lo scuolabus non potrà circolare fuori dell'orario di servizio, salvo casi eccezionali e/o comunque su autorizzazione del Comune. La Ditta appaltatrice, oltre al possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalle disposizioni vigenti, dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato – Categoria Trasporto alunni scuolabus ed essere in possesso di partita IVA.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di presentare, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:

a. copia delle patenti di guida e CAP dei conducenti;

b. dichiarazione che i conducenti sono legati all'appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con le norme che li disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta possa pretendere nulla dal Comune. Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento con risoluzione del rapporto.

ART. 28

DOMICILIO DELL'IMPRENDITORE

Per tutti gli effetti del presente contratto la società concessionaria elegge domicilio nel Comune, in Via Roma, 10- 87020 Buonvicino. Le notificazioni e le informazioni effettuate a mezzo di messo comunale oppure per lettera raccomandata.

ART. 29

COSTITUZIONE IN MORA DELL'IMPRESA

Tutte le comminatorie e i termini convenuti con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della cooperativa concessionaria.

ART. 30

DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto è soggetto, oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e di trasporto scolastico, nonché al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus per il servizio appaltato.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme legislative che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa in vigore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA SOCIETA'
